



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 dicembre 2022:

LEGGE 23 dicembre 2022 n.171

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E BILANCI PLURIENNALI 2023/2025

CAPO I DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art.1

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per l'esercizio 2023, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, nei limiti in essi previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:

- a) convenzionamenti agevolati per l'agricoltura di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.22 e alla Legge 20 settembre 1989 n.96, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 1.900.000,00. Avranno priorità all'accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzino il metodo dell'agricoltura biologica o comunque escludano l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici;
- b) convenzionamenti agevolati per gli studenti di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e al Decreto Delegato 26 settembre 2013 n.126, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 155.000,00;
- c) convenzionamenti agevolati per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 350.000,00;
- d) convenzionamenti agevolati alle imprese per la ricerca di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e al Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.44, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00 dando la priorità, nel Programma Quinquennale per la Ricerca di cui

- all'articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.19, a quelle imprese impegnate nella riprogettazione dei materiali prodotti in vista della loro totale recuperabilità, nell'efficienza dell'utilizzo delle risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti;
- e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e sue successive modifiche fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.500.000,00. Gli oneri relativi agli interessi passivi, per l'esercizio 2023, trovano imputazione sul capitolo 2-4-7226 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per interventi a sostegno delle attività economiche". Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all'articolo 4, lettera d), della Legge 4 dicembre 2015 n.178, gli oneri di cui all'articolo 31 ed articolo 32 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n. 51 e gli oneri di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 e successive modifiche;
- f) gli oneri per l'esercizio 2023 per il contributo in conto interessi a carico dello Stato di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 trovano imputazione sul capitolo 2-3-7435 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi per prestiti di edilizia ed eliminazione barriere architettoniche". Sul capitolo trovano imputazione anche gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n.109 sul capitolo 2-4-7227 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n.109/2009)" per l'esercizio finanziario 2023 è stanziato l'importo di euro 28.000,00, per gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
3. Sul capitolo 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
4. Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei storici, degli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito UNESCO, gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 sono prorogati all'anno 2023; a tale scopo il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 31 ottobre 2023.
5. Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6640 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi e prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici" è, altresì, volto a finanziare i residui oneri relativi ai contributi in conto interessi a carico dello Stato per i prestiti pregressi relativi al recupero del Nucleo Storico di Montegiardino.
6. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e del Decreto – Legge 19 marzo 2018 n.30, già prorogate al 31 dicembre 2022 con il comma 6 dell'articolo 1 della Legge 22 dicembre 2021 n.207, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2023 ad esclusione delle assegnazioni per le quali il Congresso di Stato ha già deliberato la decadenza e fatto salvo quanto previsto in materia di decadenza dall'assegnazione dall'articolo 4 del Decreto – Legge 19 marzo 2018 n.30.

Art.2

(Riduzione tariffe asili nido dal secondo figlio)

1. Al fine di ridurre l'impatto del costo degli asili nido sulle famiglie, in presenza di più figli in età di frequentazione di tale servizio, in attesa dell'approvazione dell'ICEE è prevista una riduzione della retta per la frequenza dell'asilo nido, sul secondo figlio:
- dell'85% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a € 5.000 annui;
 - del 75% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale € 7.500 annui;
 - del 60% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a € 10.000 annui;
 - del 40% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a € 12.500 annui;
 - del 20% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a € 15.000 annui.
2. Per i medesimi obiettivi di cui al comma 1, in attesa dell'approvazione dell'ICEE, è prevista una riduzione della retta per la frequenza dell'asilo nido sul terzo figlio e sugli eventuali successivi:

- a) del 100% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a € 5.000 annui;
 - b) del 90% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale € 7.500 annui;
 - c) del 70% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a € 10.000 annui;
 - d) del 50% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a € 12.500 annui;
 - e) del 25% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a € 15.000 annui.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per l'anno 2023, 2024 e 2025. Con decreto delegato può essere prevista la proroga di tale periodo nonché, in caso di approvazione dell'ICEE, la revisione delle fasce di reddito.
4. Tali disposizioni si applicano anche qualora l'altro o gli altri figli frequentino la Scuola d'Infanzia e/o la Scuola Elementare.
5. Per il medesimo periodo viene sospesa l'attivazione delle diverse fasce orarie di frequenza, di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto – Legge 19 luglio 2021 n.135 “Misure urgenti per la riorganizzazione della scuola anche legate all'emergenza sanitaria provocata dal COVID-19”.

Art.3

(Acquisizione di risorse mediante finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di Titoli del debito pubblico)

1. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per effettuare il rollover dei titoli di debito pubblico emessi e collocati sul mercato internazionale e nazionale, ed altresì per l'eventuale reperimento di liquidità che si rendesse necessaria in ragione dell'incertezza del quadro macroeconomico internazionale, il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento o ad emettere, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2023, Titoli del debito pubblico da collocarsi sul mercato nazionale o internazionale, sino ad un ammontare complessivo di euro 450.000.000,00.
2. Le caratteristiche, la durata e le modalità di rimborso delle emissioni dei Titoli del debito pubblico, sono definite tramite appositi decreti delegati che costituiscono il regolamento di ogni emissione.
3. L'accertamento in entrata delle somme derivanti dai contratti di finanziamenti nazionali o internazionali o dal collocamento dei Titoli del debito pubblico di cui al presente articolo è imputato sul capitolo 1223 “Finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di Titoli del debito pubblico”.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario di sottoscrizione dei contratti di finanziamento o di emissione dei Titoli del debito pubblico, e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso degli stessi, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza che trovano imputazione sul capitolo 1-3-2425 “Quote interessi emissione Titoli del debito pubblico e quote interessi, oneri e spese legali per finanziamenti nazionali o internazionali”. Sul medesimo capitolo trovano imputazione gli eventuali oneri da corrispondere ai soggetti individuati per i finanziamenti nazionali o internazionali o per il collocamento dei Titoli del debito pubblico, gli oneri per le spese legali e per le commissioni contrattuali in favore dell'Agenzia di rating. Ai contratti afferenti alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Decreto – Legge 7 dicembre 2020 n.212.
5. Le quote di rimborso del capitale da corrispondere sulla base di quanto stabilito dai contratti di finanziamento trovano imputazione, per ogni esercizio di competenza, sul capitolo 3-3-7823 “Quota capitale per finanziamenti nazionali o internazionali”. Il rimborso dei Titoli del debito pubblico, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di emissione, trova imputazione sul capitolo 3-3-7839 “Rimborso titoli pubblici”.
6. Al fine di ridurre gli oneri finanziari il Congresso di Stato è autorizzato ad acquistare, anticipatamente rispetto alla scadenza, i titoli del debito pubblico emessi e collocati sul mercato internazionale di cui Decreto Delegato 19 febbraio 2021 n.23, mediante l'imputazione sui capitoli 3-3-7839 “Rimborso titoli pubblici” e 1-3-2425 “Quote interessi emissione Titoli del debito pubblico e quote interessi, oneri e spese legali per finanziamenti nazionali o internazionali”.

7. Il Congresso di Stato è altresì autorizzato a concludere operazioni a termine con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con istituti di credito a partecipazione pubblica per le eccedenze transitorie di liquidità derivanti dal collocamento dei titoli di Stato.

Art.4

(Proroga di disposizioni normative)

1. Le convenzioni di carattere diplomatico di cui all'articolo 13 della Legge n.223/2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.

2. Per l'allineamento ai parametri previsti per la partecipazione delle imprese alle gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, il termine di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento 7 marzo 2019 n.3 e sue successive modifiche è fissato al 31 dicembre 2023.

3. Il finanziamento del disavanzo della gestione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 16 della Legge n.223/2020 è prorogato anche per l'anno 2023.

4. Gli strumenti di protezione sociale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della Legge n.223/2020 sono prorogati all'esercizio finanziario 2023.

5. La variazione dell'imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui all'articolo 18 della Legge n.223/2020 è prorogata agli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 ed estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti ereditari di cui al numero 3 della Tabella delle Imposte di Registro.

6. Nelle more della revisione complessiva della Legge 16 dicembre 2013 n.166, al comma 8 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013 così come modificato dal comma 7 dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 2017 n.94, dal comma 2 dell'articolo 15 della Legge 19 novembre 2019 n.157, dal comma 1 dell'articolo 61 della Legge n.223/2020 e dal comma 9 dell'articolo 8 della Legge 22 dicembre 2021 n.207, il termine "31.12.2022" è sostituito dal seguente: "31.12.2023".

Il comma 13 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 2017 n.94, dal comma 2 dell'articolo 15 della Legge 19 novembre 2019 n.157, dal comma 1 dell'articolo 61 della Legge n.223/2020 e dal comma 9 dell'articolo 8 della Legge n.207/2021 è così ulteriormente modificato:

"13. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2024."

7. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.114, così come sostituito dall'articolo 2 del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.172 e sue successive modifiche e dal comma 10 dell'articolo 8 della Legge n.207/2021, è prorogato al 31 dicembre 2023.

8. A seguito della presentazione del primo Rapporto Nazionale Volontario (VNR) sugli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU all'High-Level Political Forum (HLPF) a luglio 2021 ed alla partecipazione della Repubblica di San Marino alla COP 26 di Glasgow a novembre 2021 e alla COP 27 di Sharm el Sheikh a novembre 2022, allo scopo di giungere all'individuazione delle strategie per la realizzazione nella Repubblica di San Marino degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, il termine stabilito al comma 1 dell'articolo 23 della Legge n.223/2020 è prorogato al 30 giugno 2023.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Legge 22 dicembre 2021 n. 207 si applicano anche per l'esercizio finanziario 2023. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano alle spese sostenute dall'avvio della procedura fino al 31 dicembre 2024.

10. La "comunicazione di intervento di efficientamento energetico", contenente la documentazione, sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.48/2014, di cui all'articolo 46, comma 2, della Legge n.223/2020, è consegnata all'UPAV prima dell'inizio dei lavori, non oltre il 31 dicembre 2023.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* – Incentivi per bici elettriche - della Legge 27 ottobre 2017 n.125, introdotto dall'articolo 56 della Legge n.223/2020, sono prorogate all'esercizio finanziario 2023.
12. Relativamente ai documenti di cui al comma 2 dell'articolo 84 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 come modificato dall'articolo 4 del Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n.19, per l'anno 2023 la nota integrativa può essere redatta in formato PDF o PDF/A.
13. Per l'anno 2023 le disposizioni del Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n.19 – Semplificazione per la presentazione del bilancio degli operatori economici – non si applicano alle persone giuridiche diverse dalle società.
14. Il termine previsto per l'adozione di un decreto delegato in materia di start up commerciali, di cui all'articolo 35 della Legge 24 giugno 2022 n.94, è prorogato al 31 gennaio 2023.
15. Il termine previsto per l'adozione di un decreto delegato per la modifica delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, di cui all'articolo 31 della Legge 22 dicembre 2021 n.207, è prorogato al 30 giugno 2023.
16. Le modalità procedurali di deposito delle domande di marchio, di brevetto, di disegno, mediante telecopia o altro mezzo elettronico, così come disciplinate nell'articolo 22 della Legge 9 novembre 2020 n.196, sono prorogate al 31 dicembre 2023 e comunque fino all'adozione di un modulo informatico dedicato per la compilazione e il deposito on line delle domande di marchio, brevetto e disegno industriale. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi provvede alla restituzione delle ricevute di deposito delle domande di marchio, brevetto e disegno, dei rinnovi e delle convalide di brevetto europeo e ad altre comunicazioni preferibilmente mediante telecopia o altro mezzo elettronico.
17. La scadenza del termine per il deposito delle domande di certificato di protezione complementare di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 28 giugno 2021 n.120 è prorogata al 31 dicembre 2023.
18. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 23 dicembre 2020 n.222 è prorogato al 31 dicembre 2023.
19. Per le domande di assegno familiare integrativo presentate nel 2022, il termine per la liquidazione dell'assegno di cui al comma 12 dell'articolo 2 della Legge 8 maggio 2009 n.64, previsto per il 31 marzo 2023, viene posticipato al 30 giugno 2023. Il termine per la presentazione della domanda di assegno familiare integrativo di cui al comma 12 dell'articolo 2 della Legge n.64/2009, previsto per il 31 luglio 2023, viene posticipato al 30 settembre 2023.
20. Il termine per l'esercizio della delega, relativamente alla modifica della disciplina in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della Legge 22 dicembre 2021 n.207, è stabilito al 30 settembre 2023.
21. Il termine previsto per l'adozione di un decreto delegato per la modifica della Legge 6 dicembre 2011 n.191 - FONDISS, di cui all'articolo 12 della Legge 24 giugno 2022 n.94, è prorogato al 30 aprile 2023.
22. Nelle more dell'approvazione della riforma della Legge sulle Associazioni in esito agli sviluppi del gruppo di lavoro di cui alla delibera n.16 del 27 settembre 2021, gli effetti delle disposizioni contenute nelle Delibere del Congresso di Stato n.21 del 25 aprile 2022 e n.32 del 23 maggio 2022 sono posticipati fino a tutto il 30 giugno 2023, e dunque fino a tale data il requisito dell'iscrizione al registro della Consulta delle Associazioni non è necessario ai fini dell'accesso ai contributi e benefici previsti all'articolo 12 e all'articolo 17 della Legge n.75/2016, né per l'accesso ai benefici di cui alla Legge 13 febbraio 2002 n.16.
23. In deroga a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 28 della Legge 9 maggio 2016 n.59, in via straordinaria i membri del Comitato Garante per la contrattazione collettiva e la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali in carica possono essere prorogati per un ulteriore triennio.
24. Le disposizioni per l'acquisto di partecipazioni ed immobili, di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 2022 n.94, sono prorogate all'esercizio finanziario 2023.

25. Il termine previsto per il completamento della “Fase 2” del Progetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 come modificato dal Decreto Delegato 21 marzo 2016 n.36 e dal Decreto Delegato 19 febbraio 2019 n.32, è prorogato al 31 dicembre 2026.

26. È prorogato al 30 giugno 2023 il termine previsto per l’adozione del decreto delegato di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 9 della Legge 25 ottobre 2022 n.148.

27. Le disposizioni di cui al Decreto - Legge 24 aprile 2020 n.65 rimangono efficaci fino al 30 giugno 2023.

Art.5

(Interventi in materia di disabilità)

1. Al fine di perseguire l’obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni ed enti no profit che si occupano di disabilità e che sono legalmente riconosciuti in base alle norme vigenti, sul capitolo 1-10-2397 “Fondo per interventi sulla disabilità” è previsto uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2023 di euro 100.000,00 destinato alla realizzazione di quanto previsto e disciplinato dal piano che verrà predisposto dalla Segreteria di Stato competente.

Art.6

(Agevolazioni sulla prima casa per le giovani coppie)

1. Al fine di favorire l’accesso alla prima casa per le giovani coppie a seguito di coniugio o di unione civile nonché da parte delle famiglie composte esclusivamente da un solo genitore e da uno o più figli a carico dello stesso, purché tutti i componenti di tale nucleo abbiano un’età inferiore ai 35 anni, sino al 31 dicembre 2025, sugli atti stipulati per l’acquisto della prima casa è applicata l’esenzione dal versamento delle imposte di registro, bollo, trascrizione e voltura in caso di trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari alle condizioni di cui al numero 1, punto 1bis, della tabella “A” allegata alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche.

Art.7

(Aumento di capitale sociale della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa brevemente CEB)

1. In considerazione dell’avvenuta adesione alla proposta di aumento di capitale sociale della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (brevemente CEB) il Congresso di Stato è autorizzato alla sottoscrizione di quote pari ad euro 3.777.000,00 di cui euro 1.066.625,00 da versare in quattro tranches annuali a partire dall’anno 2023. Le relative somme sono imputate sul capitolo 2-3-6360 “Sottoscrizione quote e partecipazioni azionarie” nei rispettivi esercizi di competenza.

Art.8

(Mutuo prima casa)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 della Legge 31 marzo 2015 n.44 “Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata” sono così modificati:

“1. Può accedere al contributo dello Stato il cittadino sammarinese e il forense avente residenza anagrafica ed effettiva da almeno cinque anni nella Repubblica di San Marino ai sensi della

normativa vigente in materia, anche in qualità di socio di Cooperative di Abitazione regolarmente iscritte al Pubblico Registro, che versi nelle seguenti condizioni:

- a) abbia un'età compresa fra i 18 ed i 60 anni al momento della richiesta del contributo;
- b) non siano, il richiedente stesso o i membri del suo nucleo familiare, titolari di contratti di leasing immobiliare, di diritto di proprietà, di nuda proprietà, di usufrutto, di abitazione, per intero e/o parzialmente, in territorio o all'estero, su un fabbricato destinato all'uso di civile abitazione e adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare o su un fabbricato con una rendita catastale complessiva superiore ad euro 1.500,00 o su un terreno edificabile con superficie superiore a mq. 500. La rendita catastale è determinata sulla base dei coefficienti di rivalutazione di cui all'articolo 16 della Legge 19 novembre 2019 n.157;
- c) faccia parte di un nucleo familiare il cui reddito netto medio annuo riferito all'ultimo triennio:
 - c1) non sia superiore ad euro 45.000,00 se formato da un unico componente;
 - c2) non sia superiore ad euro 35.000 pro capite se composto da almeno due persone;
- d) il richiedente o i membri del suo nucleo familiare non abbiano ceduto a terzi, a qualunque titolo, un immobile adeguato alle proprie esigenze abitative nei due anni precedenti alla richiesta di ammissione al beneficio.

2. Il reddito di un nucleo familiare composto da più di due persone è calcolato sommando al reddito di cui al punto c2) del precedente comma 1 l'importo di euro 10.000,00 pro-capite per ogni ulteriore componente. Tale importo non viene cumulato agli eventuali ulteriori redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare, qualora gli stesso siano di ammontare annuo inferiore ad euro 10.000,00.”.

Art.9

(Acquisto azioni società Giochi del Titano S.p.A.)

1. Il Congresso di Stato, previo conferimento dell'immobile alla società Giochi del Titano S.p.A. di cui all'articolo 3 della Legge 9 novembre 2020 n.196, è autorizzato ad acquisire la piena proprietà della società Giochi del Titano S.p.A. rilevando le azioni detenute dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A.. La spesa complessiva è ripartita in 10 anni a partire dall'esercizio finanziario 2023 ed è imputata sul capitolo 2-3-6360 “Sottoscrizione quote e partecipazioni azionarie” per ciascun esercizio finanziario di competenza.
2. Si dà mandato ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione di effettuare le operazioni contabili di rivalutazione della partecipazione della Eccellentissima Camera.

Art.10

(Deleghe al Congresso di Stato)

1. Al fine di introdurre norme di adeguamento alle disposizioni europee in materia di esercizio dell'attività radioamatoriale è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, apposito decreto delegato.
2. Al fine di un adeguamento alle disposizioni europee in materia di concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, apposito decreto delegato che modifichi il Decreto 12 febbraio 1991 n.17.
3. Al fine di orientare gli investimenti pubblici verso obiettivi strategici preventivamente enunciati nel campo della concessione di contributi a privati finalizzati alla realizzazione di eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale, sportivo, il Congresso di Stato è autorizzato a modificare e integrare le disposizioni e le modalità previste nel Decreto Delegato 19 maggio 2014

n.78 e successive modifiche mediante apposito decreto delegato da adottarsi entro il 31 dicembre 2023.

4. Al fine di disciplinare, anche per prevenire i rischi di distorsione, il mercato dell'oro o preziosi da investimento, oggi non compiutamente regolamentato, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato.

5. Al fine di favorire la riqualificazione delle infrastrutture del settore turistico e ricettivo è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, apposito decreto delegato che disciplini agevolazioni proporzionali in materia di credito agevolato, individuando:

- i soggetti aventi diritto;
- l'ammontare degli investimenti;
- il tempo massimo entro il quale deve essere terminata la riqualificazione;
- la durata massima degli incentivi.

6. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche nel settore del marittimo e del Registro Navale della Repubblica di San Marino è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato per la modifica del regime fiscale applicabile alle società sammarinesi che effettuano trasporto marittimo di persone, cose o altre attività commerciali marittime e del Decreto Delegato 8 marzo 2013 n.22 e successive modifiche.

7. Al fine di rafforzare la tutela dei crediti da contratti di assicurazione è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato che disciplini le attività a copertura delle riserve tecniche e le coperture nei casi di provvedimenti di liquidazione. Con il suddetto decreto delegato è dato altresì mandato di coordinare la Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche con il mutato quadro giuridico con particolare riferimento:

- alla Legge 14 giugno 2019 n.102 e successive modifiche;
- alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- alla Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche;

nonché di introdurre specifiche disposizioni, anche di coordinamento con la Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, finalizzate a consentire l'adeguamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai criteri contabili in vigore nel Sistema Europeo di Banche Centrali, di cui alla Decisione (UE) 2016/2247 e all'Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca Centrale Europea e successive modifiche e integrazioni.

8. Al fine di rafforzare le attività di esecuzione dell'Esattore e, nel contempo, di rendere più flessibile e coordinato con le regole del settore bancario e finanziario gli obblighi dei debitori è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato per modificare gli articoli 5 e 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70 e sue successive modifiche.

9. Al fine di tutelare le ragioni di credito dello Stato e allo stesso tempo ridurre il debito pubblico è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato che disciplini la compensazione dei titoli di debito pubblico con i debiti esattoriali.

10. Al fine di ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici per l'illuminazione votiva dei cimiteri nonché l'esecuzione di eventuali nuovi impianti, di snellire i rapporti amministrativi e contabili con l'utenza per la riscossione dei canoni e in generale di garantire il decoro dei cimiteri, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, con decreto delegato una normativa dedicata. Tenuto conto dell'interesse generale del servizio cimiteriale, l'intervento normativo, mirato in particolare ad ottimizzare il servizio di illuminazione votiva, potrà anche prevedere che la copertura della spesa da parte dei nuclei familiari avvenga tramite l'istituzione di una tassa dedicata.

11. Con l'obiettivo di revisionare le modalità di utilizzo e gestione di sale, sedi e luoghi pubblici, favorendo le attività culturali e istituzionali e adeguando al contempo l'impianto tariffario, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare entro il 31 marzo 2023 apposito decreto delegato, modificando altresì la Legge 28 aprile 1982 n.38.

12. Al fine di disciplinare la detenzione e l'uso di armi in dotazione da parte degli appartenenti alla Compagnia Uniformata delle Milizie, alla Guardia del Consiglio Grande e Generale e alla Guardia

di Rocca-Compagnia di Artiglieria è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato.

13. Al fine di favorire l'efficientamento energetico degli edifici è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 maggio 2023, apposito decreto delegato per aggiornare gli incentivi di carattere edilizio e di carattere economico.

14. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, apposito decreto delegato per introdurre una specifica disciplina e per rimodulare le misure fiscali del settore.

15. Al fine di velocizzare la transizione digitale ed ecologica degli operatori economici, anche in considerazione degli impegni che la Repubblica di San Marino ha assunto a livello internazionale, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato che introduca specifiche discipline e procedure per attuare tale percorso.

16. Al fine di agevolare le procedure amministrative con l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali ed informatiche con particolare riferimento al settore privato, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato per disciplinare la validità di atti e contratti formati con strumenti informatici e con la firma digitale.

17. Al fine di istituire e disciplinare i requisiti, la protezione e le procedure per il rilascio del marchio "Made in San Marino" è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato.

18. Al fine di rendere maggiormente efficace l'attuale disciplina in materia di residenza per motivi economici, di cui alla Legge 27 giugno 2013 n.71 e sue successive modifiche, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato per modificare i requisiti di accoglimento.

19. Al fine di garantire i servizi a sostegno e all'inclusione dell'alunno con disabilità sensoriale è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 2023, apposito decreto delegato che disciplini la figura prevista dalla Legge 19 luglio 2021 n.136 dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione e ne definisca i requisiti e le funzioni.

20. Al fine di ottimizzare la distribuzione delle prestazioni di carattere sociale già erogate da parte dello Stato che tenga in conto, in particolare, delle situazioni di difficoltà e disagio dei nuclei familiari di riferimento, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato che disciplini le disposizioni, ad integrazione di quelle vigenti, relative alle prestazioni di carattere sociale in particolare all'istituto dell'assegno familiare integrativo di cui alla Legge 8 maggio 2009 n.64 e sue successive modifiche e all'istituto delle pensioni sociali di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n.15 e sue successive modifiche. Tenuto conto dell'interesse generale di tali prestazioni e al valore della reciproca assistenza morale e materiale riconosciuto tra i componenti delle famiglie, l'intervento normativo dovrà avere come base di riferimento il nucleo familiare e non la figura, singolarmente intesa, del richiedente la prestazione.

21. Al fine di riformare le attività di controllo preventivo di legittimità e di controllo successivo di cui alla Legge 28 febbraio 1998 n.30 e successive modifiche ed al Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modifiche, il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare, entro il 30 settembre 2023, apposito decreto delegato, in coordinazione e coerenza con gli interventi normativi previsti dall'articolo 2 della Legge 18 marzo 2022 n.37 e successive modifiche e nell'ambito del quale saranno, altresì, riviste le competenze ed il funzionamento del Collegio Unico dei Sindaci Revisori nonché del Collegio dei Sindaci Revisori dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. La predetta delega comprende altresì la revisione delle novelle introdotte con l'articolo 24, comma 4 della Legge 9 novembre 2020 n.196, la riforma delle competenze della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica (CCFP) e delle Unità Organizzative preposte al settore della finanza e contabilità pubblica nonché la variazione delle soglie di valore degli atti e contratti soggetti a controllo preventivo di legittimità.

22. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, entro il 2023, apposito decreto delegato per la revisione dello Statuto della Società Croce Rossa Sammarinese di cui al Decreto 5 maggio 1987 n.57.

23. Al fine di introdurre ulteriori disposizioni e specifiche relative alla disciplina della coltivazione, trasformazione, commercio e utilizzo di prodotti a base di cannabis destinati esclusivamente ad uso medicinale o terapeutico di cui alla Legge 23 giugno 2021 n.113 è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato.
24. Al fine di disciplinare l'attività di "Bed & Breakfast" anche di tipo imprenditoriale e per modificare l'articolo 19 della Legge 27 gennaio 2006 n.22 è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato.
25. Al fine di intervenire in merito ad eventuali errori materiali o per coordinare la riforma del sistema previdenziale con le altre norme in vigore è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2024, appositi decreti delegati per la modifica della Legge 29 novembre 2022 n.157.
26. Con riferimento alla Legge 28 settembre 1992 n.80, al fine di armonizzare e modificare le disposizioni in materia di copertura retta per ricoveri lunghi dentro e fuori confine, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 30 giugno 2023.
27. Al fine di valorizzare il processo di integrazione nell'Unione Europea è istituita una Commissione mista per gli affari europei. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato che disciplini la Commissione con particolare riferimento ai compiti, alla nomina ed alla composizione.
28. Al fine di istituire l'organismo investigativo, indipendente dall'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima e l'Omologazione, per condurre indagini su incidenti, inconvenienti o eventi verificatisi in territorio sammarinese relativi agli aeromobili, anche con riguardo a quelli registrati nella Repubblica di San Marino, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 marzo 2023, apposito decreto delegato che disciplini i profili organizzativi e i poteri di tale organismo nonché le politiche e le procedure per le relative indagini investigative.
29. Al fine di aggiornare il quadro sanzionatorio a nuove specifiche fattispecie amministrative riguardanti la pubblicità sleale o idonea a generare turbative alla stabilità e reputazione del sistema finanziario, estendere l'ambito di applicazione dell'esercizio abusivo di attività riservate sanzionabile in capo anche a soggetti non autorizzati all'esercizio delle attività finanziarie e la validità di notifica a mezzo T-Notice, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 aprile 2023, decreto delegato in modifica del Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche.
30. Al fine di aggiornare a nuove tipologie di soggetti, innalzare la contribuzione fissa degli intermediari assicurativi, revisionare la modalità di calcolo degli oneri, è dato mandato al Congresso di Stato, entro il 30 aprile 2023, di adottare decreto delegato in modifica del Decreto 6 novembre 2006 n.117 e successive modifiche.
31. Nelle more di adozione del decreto delegato attuativo dell'articolo 80 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, apposito decreto delegato volto ad introdurre disposizioni transitorie per il trasferimento di immobili da costruire.
32. Al fine di preservare l'indipendenza e l'autonomia della funzione giurisdizionale, tenuto conto dei recenti interventi normativi in ordine alle competenze attribuite alle diverse figure che compongono la Magistratura, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, decreto delegato finalizzato alla revisione del trattamento retributivo dei Magistrati.
33. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare decreto delegato, entro il 30 giugno 2023, in attuazione del combinato disposto delle istanze d'arengo n.16 di aprile 2019 e n.16 di ottobre 2019 approvate dal Consiglio Grande e Generale, al fine di modificare la Legge 26 novembre 1997 n.139 e successive modifiche ed ogni altra normativa a ciò inerente.
34. Allo scopo di rafforzare le attività di recupero di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'Amministrazione, il Congresso di Stato è delegato ad adottare decreto delegato volto ad integrare l'elencazione dei titoli esecutivi in forza dei quali sia possibile avviare l'azione esecutiva di cui alla Rubrica IX[^] del Libro II^o delle Leges Statutae nonché teso a disciplinare procedure più tempestive

ed efficaci, nell'ambito di azione giudiziaria, per il recupero delle somme oggetto di garanzia pubblica ed in relazione alle quali sia prevista l'iscrizione di privilegio.

35. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della Legge 25 ottobre 2022 n.148, la delega di cui all'articolo 46, comma 2 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 ha, altresì, ad oggetto la revisione della Legge 17 settembre 1999 n.96 e del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e successive modifiche allo scopo di allinearne le previsioni, in quanto compatibili, a quelle vigenti in materia di contratti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi nonché al fine di rivedere ed uniformare le disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza in ordine alla compagine societaria delle imprese partecipanti ed aggiudicatarie, a tutela della Pubblica Amministrazione, delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato.

36. In ragione degli esiti negativi dei procedimenti selettivi espletati per la copertura della posizione di Avvocato Generale dello Stato, il Congresso di Stato è delegato ad adottare decreto delegato di variazione delle pertinenti disposizioni della Legge 28 gennaio 2022 n.12 relative a titoli, requisiti e condizioni per l'accesso alla summenzionata posizione dirigenziale e l'assunzione del relativo incarico.

37. Al fine di armonizzare le disposizioni in materia di copertura finanziaria e l'imputazione dei relativi oneri sugli appositi capitoli di bilancio in materia di incentivi occupazionali, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 30 giugno 2023 che apporti le opportune modifiche al Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105 ed al Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63 e successive modifiche.

38. Al fine di rispondere alle esigenze di aggiornamento e semplificazione della normativa in tema di cittadinanza e di sistema elettorale ad essa correlata, con particolare riguardo alle previsioni normative di cui al mantenimento ed alla revoca della cittadinanza, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2023, con decreto delegato una normativa dedicata.

Art.11

(Attuazione Legge di spesa 11 maggio 2015 n.67 e sue successive modifiche "Legge di spesa pluriennale per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche di cui all'articolo 62 della Legge 23 dicembre 2014 n.219")

1. All'articolo 1 della Legge n.67/2015 e sue successive modifiche è aggiunto il seguente comma: "1 *quinquies*. Ad integrazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1, si individuano quali opere pubbliche strategiche e prioritarie:

- Centro Sanitario di Murata;
- Centro Sanitario di Borgo Maggiore;
- Colonia di Pinarella di Cervia."

2. All'interno del piano pluriennale degli investimenti di cui alla Legge n.67/2015 e successive modifiche, si individuano, quali infrastrutture prioritarie da avviare e da realizzare nel 2023, le seguenti opere:

a) al fine di potenziare e modernizzare le infrastrutture e la mobilità nell'ottica dello sviluppo sostenibile, per mettere in sicurezza le opere stradali e sviluppare sistemi di mobilità sostenibile nonché la sistemazione / ristrutturazione di immobili pubblici:

- Sviluppo rete ciclopedonale;
- Rifunionalizzazione del Parcheggio Baldasserona con percorso di collegamento dal parcheggio alla Funivia (Via P. Amaducci);
- Centro Sanitario di Murata;
- Centro Sanitario di Borgo Maggiore;
- Colonia di Pinarella di Cervia.

- b) al fine di aumentare l'attrattività turistica e valorizzare il patrimonio pubblico, per potenziare le infrastrutture e l'efficienza degli edifici pubblici:
- Prosecuzione della manutenzione programmata delle "Fortificazioni del Monte Titano" e aree verdi del sito UNESCO.
3. All'interno del piano pluriennale degli investimenti di cui alla Legge n.67/2015 e successive modifiche, si individuano, quali infrastrutture prioritarie da progettare nel 2023 e da avviare nel 2024, le seguenti opere:
- Nuovo Ospedale di Stato;
 - Nuovo Museo della Repubblica di San Marino;
 - Riqualficazione urbana e messa in sicurezza della superstrada Borgo Maggiore – Dogana Confine di Stato;
 - Valorizzazione dell'ex Cinema Turismo;
 - Riqualficazione del tracciato ferroviario Borgo Maggiore – Piazzale ex Stazione.
4. Gli stanziamenti sul capitolo 2-5-6630 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio" di cui all'articolo 4 della Legge n.157/2019 così come sostituito dall'articolo 10 della Legge 7 luglio 2020 n.113 e modificato dall'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2020 n.223, dall'articolo 25 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 e dall'articolo 31 della Legge 24 giugno 2022 n.94, sono ripartiti come di seguito indicato:
- a) euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2023:
- per la sistemazione dei Centri Sanitari di Murata e Borgo Maggiore;
 - per la ristrutturazione della Colonia di Pinarella di Cervia;
 - per Riqualficazione Urbana e messa in sicurezza della Superstrada.
- b) euro 4.550.000,00 per l'esercizio 2024;
- c) euro 3.500.000,00 per l'esercizio 2025.
5. In riferimento all'infrastruttura strategica pubblica "Nuovo Ospedale di Stato" il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere un bando per il finanziamento dell'opera per il reperimento delle somme con la modalità della finanza di progetto o della collaborazione pubblico/privato oppure nella forma del prestito a lunga scadenza in ragione delle migliori condizioni di finanziamento.

Art.12

(Modifica all'articolo 3 della Legge 3 aprile 2014 n.48 "Riforma della Legge 7 maggio 2008 n.72 - Promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e dell'impiego di energie rinnovabili in ambito civile e industriale")

1. L'articolo 3, comma 2, lettera z) della Legge 3 aprile 2014 n.48 è così modificato:
- "z) durata della stagione di riscaldamento: durata massima di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli ambienti con riferimento al periodo annuale di esercizio e alla durata giornaliera di attivazione dell'impianto. Per tutti i territori della Repubblica di San Marino si fissa convenzionalmente come periodo annuale: 15 ottobre - 15 aprile, con inclusione delle date di inizio e di termine del periodo stesso. Per ragioni di andamento meteorologico, il Congresso di Stato con propria deliberazione può anticipare o posticipare le date di inizio e di termine del periodo stesso esclusivamente con riferimento all'accensione e allo spegnimento degli impianti termici pubblici, previo parere obbligatorio del Servizio di Protezione Civile."

Art.13

(Disposizioni in materia di imposta sulle importazioni)

1. L'articolo 10 del Decreto 24 marzo 1993 n.50 è così sostituito:

“Art.10
(Sanzioni)

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Decreto e nel Decreto 30 dicembre 1992 n.108 quando non sono riconducibili alle sanzioni e contemplate nei primi due commi dell'articolo 2 della Legge 17 marzo 1993 n.41 sono sanzionate amministrativamente come segue:

- da euro 250,00= ad euro 2.600,00= quando le infrazioni non sono particolarmente gravi in ragione della tipologia, della quantità e del valore;
- da euro 800,00= ad euro 8.000,00= negli altri casi.

Nel caso di inesatta autoliquidazione dell'imposta si applica la sanzione pari ad 1/6 dell'imposta dovuta con un minimo di euro 25,00.

La sanzione amministrativa è applicata dall'Ufficio Tributario con le modalità previste dalla Legge 28 giugno 1989 n.68 e conseguenti decreti con forza di legge.”.

2. Al fine di incentivare la riqualificazione energetica, a partire dall'esercizio 2022, il divieto di cumulo dei benefici fiscali di cui all'articolo 68 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche non si applica con riferimento all'imposta sulle importazioni di cui all' articolo 33 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n. 51 e successive modifiche.

3. Il comma 4 dell'articolo 2 del Decreto 29 novembre 2004 n.163 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“4. Gli operatori economici, compresi i soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 1, potranno richiedere il rimborso integrale, per via analitica, dell'imposta pagata a fronte dei resi anche parziali effettuati entro un anno dall'avvenuta consegna dei beni. Il rimborso integrale avviene sulla base della dichiarazione annuale mentre in corso d'anno viene riconosciuto il rimborso con l'aliquota provvisoria prevista dall'articolo 16. Il valore dei beni oggetto di rimborso integrale deve essere portato in diminuzione del totale degli acquisti e del totale delle vendite.”.

4. Alla Tabella “B” allegata al Decreto 2 ottobre 1997 n.108 e successive modifiche è aggiunta la voce 95 bis):

“95 bis) prodotti assorbenti, tamponi o coppette, destinati alla protezione dell'igiene femminile;”.

Art.14

(Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche “Imposta Generale sui Redditi”)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche è così modificata:

“g) le indennità, i premi, i gettoni e simili erogati ai soggetti che prestano servizio volontario nei Corpi Uniformati sammarinesi e nelle pubbliche bande musicali purché non costituiscano reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilato ed erogati agli atleti di interesse nazionale (AIN) che conseguono risultati agonistici di primario rilievo in giochi olimpici e/o campionati mondiali e/o competizioni di livello mondiale;”.

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche è così modificata:

“e) le indennità o i compensi similari corrisposti ai membri del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato e per l'espletamento, nella Repubblica di San Marino, di cariche elettive e di funzioni pubbliche, e tutte le indennità previste dall'Allegato F alla Legge Organica;”.

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 di cui all'articolo 148, comma 8 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificata:

“f) le indennità, i compensi similari corrisposti ai membri del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato e per l'espletamento, nella Repubblica di San Marino, di cariche elettive e di funzioni pubbliche, e tutte le indennità previste dall'Allegato F alla Legge Organica;”.

4. L'articolo 102, comma 2, della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

“2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 3% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica, culturale o sportiva aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario ovvero se svolgono prestazioni professionali di servizi aeroportuali o navali, a terra e a bordo effettuati in territorio estero, commissionati da operatori economici operanti nel settore aeronautico o navale.”.

5. L'articolo 102, comma 2, di cui all'articolo 148, comma 8, della Legge n.166/2013 e successive modifiche, è così modificato:

“2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 3% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica, culturale o sportiva aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario ovvero se svolgono prestazioni professionali di servizi aeroportuali o navali, a terra e a bordo effettuati in territorio estero, commissionati da operatori economici operanti nel settore aeronautico o navale.”.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno decorrenza ai fini fiscali dal 1° gennaio 2023.

7. Nelle more della riforma della Legge 16 dicembre 2013 n.166, l'Ufficio Tributario che, a seguito dell'attività di verifica sui periodi d'imposta 2017 e seguenti, rileva, nei confronti dei contribuenti titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente o di sola pensione e/o di redditi di cui al comma 2 dell'articolo 104 della Legge n.166/2013, l'assenza della dichiarazione ma la presenza di una o più certificazioni dei predetti redditi, trasmesse all'Amministrazione Finanziaria nei termini di legge dai datori di lavoro ed enti previdenziali eroganti, è autorizzato, con l'applicazione di una sanzione di euro 100,00, a procedere alla rideterminazione dell'imposta IGR applicando le procedure di riscossione o di rimborso previste dalla Legge n.166/2013 e successive modifiche. Sull'eventuale maggiore imposta dovuta dal contribuente sono dovuti gli interessi di mora. Le predette disposizioni si applicano anche alle eventuali dichiarazioni nulle presentate dal contribuente titolare esclusivamente dei redditi sopra citati. Le predette disposizioni si applicano a tutte le posizioni ancorché oggetto di controllo o accertamento definitivo o non divenuto definitivo o per il quale è stato presentato e non definito ricorso; in tal caso il contribuente può presentare all'Ufficio Tributario entro il 30 giugno 2023 istanza di rimborso della maggior sanzione pecuniaria pagata.

Art.15

(Modifiche alla Legge 28 gennaio 2022 n.12 “Norme sull'Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato”)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla Legge 28 gennaio 2022 n.12, il Congresso di Stato può dare mandato all'Avvocatura dello Stato a rappresentare e difendere gli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e dell'Ecc. Camera, dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria civile, amministrativa e penale, qualora sorgano contenziosi in riferimento alle attività svolte dall'Organo di cui al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168, preposto a dare attuazione al Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.9.

CAPO II
DISPOSIZIONI SULL'INCREMENTO DELL'ENTRATA
E SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art.16

(Rivalutazione dei beni dell'impresa)

1. Le società di ogni genere, gli enti svolgenti attività d'impresa tenuti alla redazione del bilancio nonché gli operatori economici persone fisiche possono rivalutare entro la data del 31 ottobre 2023 i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari al 31 dicembre 2022, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa nonché le partecipazioni in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punti 7) e 8) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e sue successive modifiche, costituenti immobilizzazione.
2. È inoltre consentita la rivalutazione, entro il termine del 31 ottobre 2023, alle persone giuridiche partecipanti ad operazioni di fusione, trasformazione e scissione aziendale.
3. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
4. I valori iscritti in bilancio e nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari a seguito della rivalutazione non possono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione nell'esercizio dell'attività economica nonché ai valori correnti.
5. Gli amministratori, il sindaco unico o il collegio sindacale, se nominati, devono indicare e motivare rispettivamente nella nota integrativa al bilancio e nella relazione del sindaco unico o del collegio dei sindaci al bilancio di esercizio 2023, i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al comma precedente. In caso di perizia giurata di stima la stessa dovrà essere riportata fedelmente in nota integrativa al bilancio. La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere allegate alla copia del bilancio riguardante l'esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione, da depositarsi presso l'ufficio preposto alla tenuta dei registri.
6. Gli operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio di esercizio devono redigere una apposita relazione che indichi e motivi i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare, sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al quarto comma. Detta relazione dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'esercizio 2023.
7. Per gli operatori economici e gli enti tenuti alla redazione del bilancio di esercizio i saldi attivi corrispondenti ai beni oggetto di rivalutazione devono essere accantonati in una speciale riserva da utilizzarsi esclusivamente per la copertura di future perdite o per aumentare il capitale sociale. Se la riserva è stata utilizzata a copertura delle perdite nei cinque anni successivi alla rivalutazione, non si può dar luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata; in tal caso è obbligatorio iscrivere l'ammontare della riserva in apposito conto d'ordine. Se la riserva è stata utilizzata per aumentare il capitale sociale, quest'ultimo non può essere diminuito prima che siano trascorsi cinque anni da quello di rivalutazione; in caso contrario l'ammontare complessivo dei saldi di rivalutazione sarà ripreso fiscalmente per il pagamento dell'aliquota prevista dall'articolo 43 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche.
8. Per gli immobili e i beni non ammortizzabili il saldo attivo di rivalutazione è assoggettato ad imposizione sul reddito con il sistema della tassazione separata nella misura progressiva a scaglioni come segue:
 - a) fino ad euro 2.500.000,00 il 5%;
 - b) da euro 2.500.000,01 ad euro 5.000.000,00 il 4%;

c) oltre euro 5.000.000,00 il 3%;

per tutti gli altri beni ammortizzabili si applica una aliquota del 3,5%.

9. Il periodo d'imposta nel quale va imputato il saldo attivo di rivalutazione è il 2023.

10. I beni immobili oggetto di rivalutazione non possono essere alienati a titolo oneroso entro i cinque anni dalla data di rivalutazione, fatta eccezione per le alienazioni atte a soddisfare i creditori in caso di procedure concorsuali, di liquidazione coatta e di fallimento e per le alienazioni, i conferimenti o le operazioni infragruppo tra società appartenenti allo stesso gruppo o tra società aventi la stessa compagine societaria o tra operatore economico e la società di cui è socio di riferimento, a condizione che in capo alla società acquirente o conferitaria del gruppo permanga l'obbligo di inalienabilità nei termini di cui al presente comma. Inoltre, le predette operazioni sono esenti dal pagamento delle imposte di registro, bollo e trascrizione. In tutti gli altri casi in cui l'alienazione a titolo oneroso avvenga prima dei cinque anni, il contribuente è tenuto ad applicare le imposte di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche sul valore della rivalutazione. In questo caso l'imposta già corrisposta ai fini della rivalutazione verrà considerata quale acconto delle imposte sul reddito, esclusivamente in caso di maggior importo dovuto, nell'esercizio in cui viene alienato il bene.

11. L'imposta di cui al precedente comma 8 non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai soggetti che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell'imposta generale sui redditi.

12. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato sui moduli del conguaglio IGR entro il bimestre successivo a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione e non può essere compensata con crediti di imposta IGR o imposta sulle importazioni già certi alla data di rivalutazione. Qualora l'importo dell'imposta da versare sia superiore all'importo di euro 100.000,00 è possibile rateizzare il pagamento in due rate uguali semestrali da versare nei successivi due semestri a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione.

13. L'ammontare dell'imposta pagata deve essere contabilizzato in diminuzione del fondo di riserva di rivalutazione iscritto in bilancio.

Art.17

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere b) e c), comma 1, dell'articolo 41 della Legge n.166/2013 e successive modifiche:

a) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 31 dicembre 2022 della frazione del patrimonio netto della società o ente, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che sulla variazione di valore intervenuta sia applicata una imposta sostitutiva della imposta generale sui redditi pari al 2%;

b) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, l'ultimo prezzo di mercato disponibile dell'anno 2022 rilevato nei medesimi mercati regolamentati, a condizione che sulla variazione di valore intervenuta sia applicata una imposta sostitutiva della imposta generale sui redditi pari al 2%.

2. Nei casi indicati alla lettera a) del comma 1, è in facoltà del contribuente determinare, in luogo del valore della frazione del patrimonio netto della società o ente, il valore di mercato alla data del 31 dicembre 2022, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata entro il 31 maggio 2023. Le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva sono conservate dal contribuente ed esibite a richiesta

dell'Ufficio Tributario. Nell'ipotesi in cui le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, siano detenuti per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario finanziario sammarinese apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

L'intermediario finanziario sammarinese è tenuto a consegnare al contribuente l'attestazione della ritenuta effettuata. Il mancato versamento dell'imposta sostitutiva nei termini stabiliti comporta la nullità della rideterminazione dei valori di acquisto dei beni di cui al comma 1.

Art.18

(Modifica del coefficiente di redditività per la determinazione del reddito imponibile del trust)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della Legge 17 marzo 2005 n.38 e sue successive modifiche è così modificato:

“1. Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività dell'80 per cento all'ammontare complessivo dei proventi e dei frutti, in denaro e natura, derivanti dai beni in trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno, realizzati e percepiti in ciascun periodo d'imposta. Nel predetto ammontare non sono computati i proventi e i frutti derivanti da immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino.”.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza ai fini fiscali dal 1° gennaio 2023.

Art.19

(Modifiche alle disposizioni in materia di imposta di bollo e imposta complementare sui servizi)

1. Il quarto comma dell'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e successive modifiche è così sostituito:

“L'Ufficio Tributario è competente in materia di riscossione, controlli ed accertamenti della suddetta imposta. Il contribuente può presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso il processo verbale di constatazione emesso dall'Ufficio Tributario nell'ambito dell'attività di verifica della presente imposta speciale di bollo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo. Il procedimento avanti all'autorità giudiziaria ordinaria è introdotto con atto di citazione contro l'Ufficio Tributario nelle modalità previste e disciplinate dall'articolo 119 (Ricorso) della Legge 16 dicembre 2013 n.166.”.

2. Il nono comma dell'articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e successive modifiche è così sostituito:

“L'imposta dovuta e non versata viene iscritta a ruolo e riscossa attraverso la procedura prevista dalla Legge n.70/2004. L'ufficio Tributario è competente in materia di riscossione, controlli ed accertamenti della suddetta imposta. Il contribuente può presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso il processo verbale di constatazione emesso dall'Ufficio Tributario nell'ambito dell'attività di verifica della presente imposta complementare sui servizi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo. Il procedimento avanti all'autorità giudiziaria ordinaria è introdotto con atto di citazione contro l'Ufficio Tributario nelle modalità previste e disciplinate dall'articolo 119 (Ricorso) della Legge 16 dicembre 2013 n.166.”.

Art.20*(Disciplina Fondi Pensione)*

1. Nelle more dell'introduzione della riforma del sistema previdenziale al fine di garantire l'equilibrio dei fondi pensione e ridurre l'intervento a carico dello Stato, il contributo a carico dello Stato per la gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'esercizio finanziario 2023 stanziato sul capitolo 1-10-4530 "Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti" è previsto fino alla concorrenza di euro 29.600.000,00.

Art.21*(Interventi sulla spesa corrente)*

1. Le riduzioni straordinarie di cui agli articoli 75, primo comma, e 76 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 ed al Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n.19 sono applicate anche per l'anno 2023; le predette riduzioni non si applicano ai soggetti rientranti nelle disposizioni del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47.

2. In linea con l'obiettivo di ridurre e contenere gli oneri per gli straordinari e le maggiorazioni, anche per l'esercizio finanziario 2023 deve essere attuata una riduzione del ricorso al lavoro straordinario, finalizzata ad ottenere una riduzione almeno pari al 20% rispetto al monte ore e ai relativi importi a consuntivo registrati nell'anno 2021 sul complessivo ammontare relativo alle medesime voci di spesa. Tale misura è rivolta ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato, agli arruolati nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca. A tal fine la Direzione Generale della Funzione Pubblica definisce entro il 31 gennaio 2023 apposito budget di spesa.

3. La delega di cui all'articolo 51 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 non è rinnovata ed è da intendersi definitivamente superata poiché, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 49, comma 2, della Legge 5 dicembre 2011 n.188, gli accordi tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, sottoscritti dai Segretari di Stato o da altri organi su mandato del Congresso di Stato e ratificati dal Consiglio Grande e Generale, hanno già la forza e capacità attiva di modificare norme di rango primario concernenti i profili normativi e retributivi del rapporto di pubblico impiego.

Art.22*(Disposizioni sui contratti pluriennali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 della Legge 3 ottobre 2019 n.154 relative alla possibilità di stipulare contratti pluriennali di cui all'articolo 57 della Legge 20 dicembre 2002 n.112 di durata superiore rispetto al periodo coperto dal Bilancio di Previsione Pluriennale allorquando si evidenzino un'economicità della spesa particolarmente rilevante in termini percentuali rispetto a quella conseguibile con la stipula di contratti di durata inferiore, assumono, a decorrere dal 1 gennaio 2023, portata generale e si applicano, pertanto, oltre che alla fornitura di servizi aventi ad oggetto il noleggio o manutenzione di attrezzature medico sanitarie, a qualsiasi fornitura o somministrazione di servizi.

Art.23*(Riduzione imposte di successione)*

1. La misura minima dell'imposta di successione è di euro 100,00. La misura minima della penale dell'imposta di successione è di euro 10,00.

2. Qualora l'imposta di successione applicata in misura fissa agli eredi e legatari superi l'attivo netto ereditario, sono dovute le sole imposte di bollo e l'imposta di successione complessiva di euro 100,00.
3. La misura minima di cui al comma 1 è applicata a ciascuna quota di eredità e di legato soggetta all'imposta progressiva per scaglioni. Qualora la somma di queste imposte superi l'attivo netto ereditario, si applica il comma 2.
4. Qualora l'eredità sia passiva sono dovute le sole imposte di bollo.
5. Le denunce d'eredità a rettifica o per omissione beni che non comportino differenza di imposta di successione, pagano l'imposta di successione fissa nella misura minima.

Art.24

(Accordo di collaborazione culturale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e degli spazi annessi alla pinacoteca San Francesco)

1. Al fine di valorizzare le collezioni, la storia e il posseduto contenuto all'interno della Chiesa di San Francesco e degli attigui spazi del Convento di San Francesco e tenuto conto dei risultati di gestione del museo pinacoteca San Francesco, inserito nel circuito dei musei pubblici in applicazione dei principi di cui all'accordo dell'11 maggio 1988, è dato mandato alla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura di siglare entro il 31 gennaio 2023 un accordo integrativo di collaborazione culturale pluriennale che preveda la tutela e valorizzazione dei beni culturali e degli spazi annessi alla pinacoteca San Francesco, con particolare riguardo all'Organo "Tamburini", oggetto di un programma di ampliamento fonico e di restauro, e agli ulteriori spazi di proprietà dei Frati Minori Conventuali da destinarsi ad integrare il progetto culturale ed espositivo di gestione del museo pinacoteca San Francesco con un calendario periodico di mostre, esposizioni, presentazioni pubbliche, eventi ed attività culturali in genere.

Art.25

(Modifica dell'articolo 58-quater del Codice di Procedura Penale)

1. All'articolo 58-quater c.p.p. sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Gli atti dispositivi del patrimonio a titolo gratuito, compiuti dal prevenuto/imputato dopo la consumazione del reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati ai commi 1 e 2.
3 ter. Gli atti a titolo oneroso, eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dal prevenuto/imputato dopo la consumazione del reato, si presumono disposti in frode rispetto ai crediti indicati ai commi 1 e 2, salvo prova contraria. Ai fini della revoca è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.
3 quater. Gli atti a titolo gratuito e quelli a titolo oneroso eccedenti l'ordinaria amministrazione, disposti prima del reato doloso – entro un anno - sono inefficaci rispetto ai crediti indicati ai commi 1 e 2 e derivanti dal predetto reato, qualora si provi lo specifico proposito fraudolento. Ai fini della revoca dell'atto a titolo oneroso è necessaria anche la prova della mala fede dell'altro contraente.
3 quinquies. I diritti dei terzi sono regolati dalle disposizioni vigenti in ambito civile.
3 sexies. Il provvedimento del Giudice che dispone in merito all'istanza di misura cautelare conservativa viene adottato allo stato degli atti, ossia sulla base degli elementi istruttori già assunti nel procedimento penale e delle eventuali emergenze documentali prodotte dalla parte istante.".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 58-quater c.p.p. così come modificate dal comma precedente si applicano anche ai procedimenti penali pendenti.

Art.26*(Interventi a tutela del patrimonio dello Stato)*

1. È dato mandato al Congresso di Stato di elaborare entro il 31 marzo 2023 un progetto di legge per effetto del quale la commissione dei reati di cui agli articoli 197 e 198 del Codice Penale, se commessi in danno dello Stato, di società da esso partecipati o di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari, costituisca aggravante punita con aumenti da uno a due gradi della prigionia, da applicarsi in considerazione della gravità del danno economico arrecato.
2. Il progetto di cui al comma 1 deve altresì prevedere l'inserimento nel Codice Penale della fattispecie di "traffico di influenza", in virtù di quanto previsto dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999, ratificata dalla Repubblica di San Marino, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 12.

Art.27*(Distacchi sindacali)*

1. Il Congresso di Stato è delegato a dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della Legge 9 maggio 2016 n.59, secondo le modalità ivi previste e in un quadro di effettivo avvicinamento del trattamento dei distacchi sindacali disposti in favore dei dipendenti del settore pubblico con quello previsto per i dipendenti del settore privato.

CAPO III**DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO****Art.28***(Bilancio di Previsione dello Stato)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato "A"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 - Entrate tributarie	€	547.727.300,00
Titolo 2 - Entrate extra tributarie	€	70.768.739,00
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	2.206.500,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti	€	490.625.984,32
Titolo 5-Partite di giro	€	40.340.000,00
Totale Generale Entrate	€	1.151.668.523,32
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	634.822.455,71
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	66.828.900,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	409.677.167,61
Titolo 4-Partite di giro	€	40.340.000,00
Totale Generale Uscite	€	1.151.668.523,32

Art.29*(Bilancio di Previsione dell'A.A.S.L.P.)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.) per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 22.630.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€ 5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€ 550.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 6.063.000,00
Totale Generale Entrate	€ 29.248.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 11.765.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 10.715.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€ 155.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€ 550.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 6.063.000,00
Totale Generale Uscite	€ 29.248.000,00

2. Nell'ambito dello stanziamento previsto per l'esercizio 2023 sul capitolo 2-5-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti" sono destinati euro 400.000,00 per gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano. Nell'ambito degli stanziamenti previsti sul predetto capitolo 2-5-6440 e sul capitolo 1-5-2605 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per interventi su immobili di terzi", è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

3. Sui capitoli di cui al precedente comma 2 trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.

4. Sul capitolo 2-5-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in attuazione dell'articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002 n.92.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-5-2600 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria" e sul capitolo 2-5-6444 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria" sono effettuati nel rispetto della programmazione annuale definita dall'A.A.S.L.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.L.P..

6. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, è autorizzata l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-5-2590 e 2-5-6443.

Art.30*(Bilancio di Previsione dell'A.A.S.S.)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	140.782.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€	15.865.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€	152.900.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	99.718.000,00
Totale Generale Entrate	€	409.265.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	204.588.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitali	€	23.907.000,00
Spese in conto capitale		
Titolo 3-Contabilità speciali	€	81.052.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€	//
Titolo 5-Partite di giro	€	99.718.000,00
Totale Generale Uscite	€	409.265.000,00

2. L'A.A.S.S. è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ad utilizzare proprie riserve o propri finanziamenti fino ad euro 20.230.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S..

3. Per l'utilizzo delle riserve, fino all'importo di euro 20.230.000,00, di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. presenta, per il tramite della Segreteria di Stato competente, una relazione scritta alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione afferente alle opere che verranno così finanziate.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. al fine di garantire l'approvvigionamento dei prodotti energetici, è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, per l'erogazione di anticipazioni di cassa sotto forma di aperture di credito per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa, in deroga all'articolo 31 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e all'articolo 37 della Legge 25 maggio 1981 n.41. L'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino rilascia apposita garanzia sui predetti contratti di finanziamento.

5. L'eventuale stipula dei contratti di cui al precedente comma impone l'obbligo al Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. di presentare, per il tramite della Segreteria di Stato competente, una relazione scritta con reportistica semestrale alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.

6. Sul capitolo del bilancio dell'A.A.S.S. 1-12-521 "Interessi passivi" trovano imputazione gli oneri finanziari per l'esercizio 2023 relativi alle anticipazioni di cassa di cui al comma 4.

7. Al fine di supportare le famiglie e le imprese in relazione ad eventuali aumenti rilevanti ed imprevisti dei costi energetici è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2023, in equilibrio di bilancio.

Art.31

(Bilancio di Previsione del C.O.N.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (C.O.N.S.) per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	5.133.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	300.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	600.000,00
Titolo 4-Entrate conto capitale	€	120.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Entrate	€	6.353.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.565.500,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	465.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€	2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€	120.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€	//
Titolo 6-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Uscite	€	6.353.000,00

2. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio 2023 di euro 5.253.000,00 in favore del C.O.N.S di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149.

Art.32

(Bilancio di Previsione dell'I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (I.S.S.) per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1- Finanziamento attività assistenziale Sanitaria e Socio Sanitaria	€	104.130.000,00
Titolo 2- Finanziamento attività previdenziale	€	244.251.500,00
Titolo 3- Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€	35.418.460,00
Titolo 4- Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€	1.000,00
Titolo 5- Acquisizione mezzi finanziari	€	600.000,00
Titolo 6- Partite di giro	€	42.520.000,00
Totale Generale Entrate	€	426.920.960,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	382.725.960,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€	1.675.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4-Partite di giro	€	42.520.000,00
Totale Generale Uscite	€	426.920.960,00

2. Ai sensi e agli effetti del comma 3, dell'articolo 26 della Legge 20 dicembre 2002 n.112, è autorizzata l'erogazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, per acconti all'I.S.S., per l'esercizio finanziario 2023, di un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 84.500.000,00. L'erogazione per acconti è autorizzata altresì per i capitoli relativi ai fondi previdenziali a carico dello Stato ed inseriti nell'allegato "T" di cui all'articolo 40, comma 1.

3. Il recupero forfettario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 8 marzo 1927 n.7 e successive modifiche di cui al capitolo 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo registrato sul capitolo 1-8-2670.

4. Gli eventuali oneri di cui al Decreto 20 maggio 1996 n.48 e al Decreto 20 maggio 1996 49 per l'esercizio finanziario 2023 vengono imputati sul capitolo 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

5. A parziale modifica del comma 3, dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2011 n.184, il trasferimento per il ripristino del Fondo Comune di Riserva di Rischio da imputare sul capitolo 1-10-4705, per gli esercizi 2023-2025, è fissato nella misura di euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio.

Art.33

(Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	6.305.100,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	200.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	841.000,00
Totale Generale Entrate	€	7.346.100,00
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	6.305.100,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	200.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	841.000,00
Totale Generale Uscite	€	7.346.100,00

2. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio 2023 di euro 3.850.000,00, in favore dell'Università degli Studi.

Art.34

(Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	1.840.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//

Titolo 3 – Contabilità Speciali	€	90.000,00
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	77.500,00
Totale Generale Entrate	€	2.007.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1 - Spese correnti	€	620.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	€	15.000,00
Titolo 3 - Movimenti di Capitale	€	1.205.000,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€	77.500,00
Titolo 5 – Contabilità Speciali	€	90.000,00
Totale Generale Uscite	€	2.007.500,00

Art.35*(Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell'articolo 10 della Legge 27 dicembre 2006 n.143, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato "H"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	239.500,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Entrate	€	266.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1 - Spese correnti	€	217.400,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	€	15.000,00
Titolo 3 - Movimenti di Capitale	€	7.100,00
Titolo 5 – Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Uscite	€	266.000,00

Art.36*(Poste San Marino S.p.A.)*

1. Il Bilancio di Previsione Budgettaria di Poste San Marino S.p.A. per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato "I") è così rappresentato:

Totale Generale Ricavi	€	9.341.520,00
Totale Generale Costi	€	9.177.705,00
Utile dell'esercizio	€	163.816,00

2. Sul capitolo 965 "Avanzo Poste San Marino S.p.A." è previsto per l'esercizio 2023 l'importo di euro 163.816,00 quale utile di Poste San Marino S.p.A..

3. Sul capitolo 1-3-2616 "Fondo di compensazione per agevolazioni tariffarie postali" è stanziato per l'esercizio 2023 l'importo di euro 160.000,00 quale rimborso massimo a carico del Bilancio dello

Stato per le agevolazioni tariffarie concesse da Poste San Marino S.p.A., ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Delegato 26 giugno 2013 n.68 compresi gli oneri relativi alle esenzioni postali di cui al comma 1 dell'articolo 24 della Legge 30 maggio 2019 n.88.

Art.37

(Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.)

1. Sul capitolo 1-4-3705 "Oneri di sviluppo dell'attività dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A." è previsto uno stanziamento, per l'esercizio 2023, di euro 165.000,00.

Art.38

(Conferimento in conto capitale al Veicolo Pubblico di Segregazione dei Fondi Pensione)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad effettuare, per l'esercizio finanziario 2023, trasferimenti in conto capitale sul capitolo 2-3-6354 "Conferimento in conto capitale al Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione" fino alla concorrenza di euro 16.000.000,00.

Art.39

(Bilanci Pluriennali)

1. A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modifiche sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2023-2025:

- 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "L");
- 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato "M");
- 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "N");
- 4) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "O");
- 5) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "P");
- 6) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato "Q");
- 7) Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione (Allegato "R");
- 8) Bilancio Pluriennale dell'Ente di Stato dei Giochi (Allegato "S").

Art.40

(Disposizioni contabili relative al bilancio)

1. Con l'approvazione del bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale compresi gli oneri di missioni e trasferte, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, trasferimenti agli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato, spese postali, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come anche da Allegato "T".

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 2018 n.104 in sede di Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 sono approvate le eventuali variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 al fine di allinearle con il risultato d'esercizio 2023 del bilancio di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. approvato dall'Assemblea dei Soci.

3. Il capitolo 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà" può essere ulteriormente finanziato con le modalità previste alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), del comma 3 dell'articolo 55 della Legge

23 dicembre 2014 n.219. Si precisa che l'utilizzo dell'importo di cui alla lettera a), comma 3 dell'articolo 55 della Legge n.219/2014 si riferisce alle somme non destinate in sede di dichiarazione dei redditi dell'esercizio fiscale 2022.

4. Dall'esercizio finanziario 2022 non si procede con l'accantonamento annuale, relativo alle emissioni dei Titoli del debito Pubblico di cui al Decreto Delegato 23 febbraio 2016 n.17, al Decreto Delegato 4 maggio 2016 n.55 e al Decreto Delegato 30 settembre 2019 n.153 con imputazione sul capitolo 3-3-6375 "Fondo annuale di accantonamento quota capitale Titoli del debito pubblico".

5. È abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 dell'Allegato 1 della Legge 28 gennaio 2022 n.12.

Art.41

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Il contributo dello Stato per il finanziamento dei Partiti e dei Movimenti Politici di cui alla Legge 23 novembre 2005 n.170 e successive modifiche è calcolato detratte le partite di giro e le entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti di cui al Titolo 4 dell'Entrata del Bilancio dello Stato.

2. Per l'anno 2023 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, in euro 1.396.580,71; la predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

Art.42

(Disposizioni relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)

1. Gli emolumenti ed i gettoni per il servizio prestato dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta e dei gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta trovano imputazione sul capitolo 1-2-3810 "Fondo per il funzionamento e per gli emolumenti delle Giunte di Castello". Le somme non erogate a tale titolo dalla Giunta di Castello possono essere impiegate dalla Giunta medesima per finanziare le proprie attività ed il proprio funzionamento. L'importo di emolumenti e gettoni è definito nella misura e nei termini stabiliti dall'articolo 34, comma 3, della Legge 24 settembre 2020 n.158.

2. Agli effetti dell'articolo 32 della Legge n.158/2020, l'A.A.S.L.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 320.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima. L'A.A.S.S. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 70.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo.

Art.43

(Acquisizione di mezzi finanziari e provvedimenti di gestione della liquidità)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, o con Enti del Settore Pubblico Allargato per l'erogazione di anticipazioni di cassa sotto forma di aperture di credito in conto corrente preliminari all'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio finanziario 2023 e per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa, ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

2. L'eventuale stipula dei contratti di cui al comma 1 impone l'obbligo al Congresso di Stato di

pubblicazione dei medesimi e di reportistica quadrimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.

3. Sul capitolo 1-3-2760 “Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente” trovano imputazione gli oneri finanziari per l’esercizio 2023 relativi alle anticipazioni di cassa di cui al comma 1.

Art.44

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 dicembre 2022/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini

